



Tribunale Ordinario di Ragusa

Il giudice,

rilevato che il debitore istante [_____] (C.F. [_____]) ha depositato (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo Tribunale, poiché il debitore istante ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 67, comma 2, CCII) sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 68, comma 2, CCII), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la proposta appare *prima facie* ammissibile, salva eventuale diversa valutazione, anche all'esito delle osservazioni dei creditori;

ritenuto che, ad ogni modo, al fine di valutare più compiutamente la meritevolezza del debitore istante, appare necessario assumere informazioni in merito alla formazione del suo indebitamento;

ritenuto che, più precisamente, appare opportuno che la relazione dell'OCC sia integrata con una

tabella che indichi (per ciascun finanziamento contratto dal debitore istante):

- data di stipula del contratto di finanziamento;
- denominazione della società che ha concesso il finanziamento;
- importo del finanziamento;
- durata del finanziamento;
- rata mensile del finanziamento;
- reddito netto del debitore istante alla data di stipula del contratto di finanziamento;
- importo minimo necessario al mantenimento dignitoso del nucleo familiare alla data di stipula del contratto di finanziamento;

ritenuto che va pertanto assegnato termine al debitore istante per il deposito di relazione integrativa dell'OCC in merito agli aspetti, sopra indicati, concernenti la valutazione di meritevolezza del debitore istante;

ritenuto che, infine, l'operatività dei contratti di cessione del quinto stipulati dal debitore istante con la Fides s.p.a. e con l'INPDAP (oggi INPS) potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, per cui va disposta la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio del debitore istante in favore della Fides s.p.a. e dell'INPS;

ritenuto che, conseguentemente, il datore di lavoro dovrà custodire presso di sé le relative somme fino all'eventuale omologa del piano;

P.Q.M.

1) assegna al debitore istante termine fino all'1/7/2025 per l'integrazione documentale di cui in motivazione;

2) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, in apposita area del sito web di questo Tribunale o del Ministero della Giustizia;

3) dispone che la proposta e il piano siano comunicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

4) avvisa i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni vengono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni

all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

5) dispone che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore istante, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

6) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti del debitore istante _____, nonché la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio del debitore istante _____ in favore della Fides s.p.a. e dell'INPS, ordinando al datore di lavoro del debitore istante _____ di custodire presso di sé le relative somme fino all'eventuale omologa del piano;

7) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore istante _____ fino alla conclusione del procedimento;

8) fissa l'udienza del 29/10/2025, ore 10.15, per l'eventuale omologa del piano.

Si comunichi.

Ragusa, 16 giugno 2025.

IL GIUDICE
dott. Carlo Di Cataldo

